

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del 20 giugno 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sulle epizoozie è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *In tutta l'ordinanza «Ufficio federale dell'agricoltura» è sostituito con «UFAG».*

² *In tutta l'ordinanza «Ufficio federale dell'ambiente» è sostituito con «UFAM».*

³ *In tutta l'ordinanza «Ufficio federale della sanità pubblica» è sostituito con «UFSP».*

⁴ *Negli articoli 291b capoverso 1, 291c capoverso 3, 291d capoversi 1 e 3 «gli Uffici federali della sanità pubblica e dell'agricoltura» è sostituito con «l'UFSP e l'UFAG».*

⁵ *Nell'articolo 291e «gli Uffici federali della sanità pubblica, dell'agricoltura» è sostituito con «l'UFSP, l'UFAG».*

Art. 3 lett. i, i^{bis} e n

Sono considerate epizoozie da eradicare le seguenti malattie:

- i. le infezioni genitali bovine: infezioni da *Campylobacter fetus* e *Tritrichomonas foetus*;
- i^{bis}. la besnoitiosi;
- n. le epizoozie degli equini: il morbo coitale maligno, l'anemia infettiva e la morva;

Art. 4 lett. b e h^{bis}

Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie:

- b. *Concerne soltanto il testo tedesco*
- h^{bis}. le encefalomieliti equine: l'encefalomielite occidentale, orientale e venezuelana, la febbre del Nilo occidentale e l'encefalite giapponese;

¹ RS 916.401

*Art. 5 lett. g**Abrogata**Art. 6 lett. z^{bis} e z^{ter}*

Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti:

z^{bis}. aborto: espulsione di un feto immaturo, non in grado di sopravvivere, prima della fine della normale durata della gravidanza;

z^{ter}. animale nato morto: animale che dopo una normale durata della gravidanza viene partorito morto o che muore entro 24 ore dalla nascita.

Art. 7 cpv. 3

³ I dati rilevati e le relative mutazioni sono trasmessi elettronicamente all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

Art. 15a cpv. 3

³ Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:2010² e 11785:1996/Cor 1:2008³ e indicare il codice del Paese Svizzera e del fabbricante. Sono inoltre fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 14 giugno 2002⁴ sugli impianti di telecomunicazione (OIT) concernenti l'offerta e l'immissione in commercio di impianti di telecomunicazione nuovi (art. 6–19 OIT).

*Art. 15b**Abrogato**Art. 15c cpv. 2 e 5–8*

² Prima del rilascio del passaporto di base (art. 15a^{bis} cpv. 1), l'animale dev'essere identificato mediante microchip secondo l'articolo 15a.

⁵ La conservazione del passaporto per equide spetta al proprietario. L'animale deve sempre essere munito del passaporto per equide, di una copia della scheda di segnalazione o di una copia della pagina di copertina del passaporto per equide con il numero del microchip.

⁶ All'atto della macellazione dell'animale, il proprietario deve assicurare che il passaporto per equide o l'attestato di registrazione di cui all'articolo 22 capoverso 2 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 sia ceduto con l'equide.

² I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

³ I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

⁴ RS 784.101.2

⁷ Dopo la macellazione, la morte o l'eutanasia dell'animale, l'azienda di macellazione o il proprietario deve inviare il passaporto per equide al servizio che lo ha rilasciato per l'annullamento. Su richiesta, il passaporto annullato deve essere rinviato al proprietario.

⁸ All'atto dell'importazione di un animale dev'essere disponibile un passaporto per equide. Entro 30 giorni, il proprietario deve farne verificare la completezza e, se necessario, farlo completare da un servizio riconosciuto secondo l'articolo 15d^{bis} capoverso 2.

Art. 15d cpv. 1 lett. c e d n. 7

¹ Il passaporto per equide deve contenere le seguenti indicazioni:

- c. *Abrogata*
- d. i seguenti dati relativi all'animale:
 - 7. colore dell'animale;

Art. 15d^{bis} Allestimento e rilascio del passaporto di base e del passaporto per equide

¹ Il passaporto per equide è allestito a partire dal passaporto di base. Il modello di passaporto con i dati di cui all'articolo 15d capoverso 1 lettere a, b, d numeri 1, 3, 4 e 6 e lettera e costituisce il passaporto di base. Il passaporto di base è rilasciato dal gestore della banca dati sul traffico di animali.

² Eccettuati i casi di cui all'articolo 15f capoverso 1, il passaporto per equide è rilasciato dai servizi riconosciuti dall'UFAG.

³ Possono essere riconosciuti:

- a. le organizzazioni di allevamento di equidi riconosciute secondo l'articolo 5 dell'ordinanza del 31 ottobre 2012⁵ sull'allevamento di animali;
- b. il gestore della banca dati sul traffico di animali;
- c. la Federazione svizzera sport equestri.

⁴ Su richiesta, l'UFAG riconosce un servizio se esso:

- a. utilizza, per il rilascio del passaporto, esclusivamente il passaporto di base rilasciato dal gestore della banca dati sul traffico di animali; e
- b. garantisce che esso:
 - 1. rilascia normalmente i passaporti per equide entro i termini di cui all'articolo 15c capoverso 1;
 - 2. contrassegna in modo ben visibile i passaporti per equide annullati di equidi morti.

⁵ Il riconoscimento è limitato a dieci anni al massimo.

⁶ Prima di ordinare un passaporto di base al gestore della banca dati sul traffico di animali, il servizio preposto al rilascio del passaporto verifica i dati sull'equide registrati nella banca dati sul traffico di animali. Se ritiene che i dati non sono corretti e se è in possesso dell'autorizzazione del proprietario ai sensi dell'articolo 8a dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011⁶, il servizio preposto al rilascio del passaporto può modificare i dati di cui all'articolo 15d capoverso 1 lettera d numeri 1, 3, 4, 6 e 7 e l'indicazione sulla razza. Il proprietario è immediatamente informato della modifica dal gestore della banca dati sul traffico di animali.

⁷ Dopo che il gestore della banca dati sul traffico di animali ha rilasciato il passaporto di base, il servizio preposto al rilascio del passaporto non può più modificarne i dati.

Art. 15e cpv. 5

Abrogato

Art. 15f cpv. 1

¹ Con un'organizzazione che è riconosciuta all'estero dall'autorità nazionale competente e che tiene il libro genealogico per equidi di una determinata razza, l'UFAG può stipulare, per gli animali di tale razza, una convenzione per il rilascio del codice UELN, il rilascio del passaporto oppure per entrambi.

Titolo prima dell'art. 16

Sezione 2: Identificazione e registrazione dei cani

Art. 16 Identificazione dei cani

¹ I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore presso il quale sono nati li ceda a terzi.

² Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:2010⁷ e 11785:1996/Cor 1:2008⁸ e contenere un codice del Paese di provenienza e del fabbricante. Sono fatte salve le disposizioni dell'OIT⁹ concernenti l'offerta e l'immissione in commercio di impianti di telecomunicazione nuovi (art. 6–19 OIT).

³ I microchip possono essere consegnati o trasmessi solo ai veterinari che esercitano la loro professione in Svizzera. Soltanto questi ultimi possono utilizzare i microchip per l'identificazione. Essi devono disporre di un dispositivo di lettura.

⁶ RS 916.404.1

⁷ I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

⁸ I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

⁹ RS 784.101.2

⁴ Con l'identificazione vengono rilevati i seguenti dati concernenti il cane:

- a. nome;
- b. sesso;
- c. data di nascita;
- d. razza o tipo di razza;
- e. colore del manto;
- f. nome e indirizzo del detentore dell'animale al momento della sua nascita e del detentore dell'animale al momento dell'identificazione;
- g. nome del veterinario che effettua l'identificazione;
- h. data dell'identificazione.

⁵ Entro dieci giorni, i veterinari devono notificare i dati rilevati con l'identificazione all'ufficio designato dal Cantone di domicilio del detentore dell'animale.

⁶ Entro dieci giorni dall'importazione, il detentore del cane importato deve far verificare l'identificazione da un veterinario ed eventualmente farla completare con i dati di cui al capoverso 4. Sono fatti salvi i cani importati temporaneamente per le vacanze o per un altro soggiorno di breve durata. Entro dieci giorni, il veterinario deve notificare i dati dell'identificazione all'ufficio competente di cui al capoverso 5.

Art. 17 Registrazione dei cani

¹ I Cantoni stessi possono registrare nella banca dati centrale di cui all'articolo 30 capoverso 2 LFE i dati raccolti con l'identificazione oppure affidare tale incarico ad un ente.

² Essi possono rilevare o far rilevare da terzi anche altri dati, quali la discendenza del cane o altri numeri di identificazione.

³ Il numero del microchip deve essere registrato in forma numerica.

Art. 17a Notifica della consegna e della trasmissione dei microchip

¹ Quando consegna i microchip, il fornitore di microchip deve notificare al gestore della banca dati il nome del veterinario rifornito e i numeri dei microchip.

² Quando trasmette i microchip, il veterinario deve notificare al gestore della banca dati il nome del destinatario.

Art. 17b Obblighi di notifica dei detentori di cani

¹ Chi vende o acquista un cane oppure lo dà o lo prende in custodia per oltre tre mesi è tenuto a notificare al gestore della banca dati, entro dieci giorni, il cambiamento di detentore e di indirizzo.

² I detentori sono tenuti a notificare al gestore della banca dati, entro dieci giorni, i cambiamenti di indirizzo o il decesso del cane. Il gestore conferma la notifica ai detentori entro dieci giorni.

³ I detentori devono inoltre notificare al gestore della banca dati:

- a. per i cani di cui all'articolo 74 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 aprile 2008¹⁰ sulla protezione degli animali: l'inizio dell'addestramento come cani per i servizi di difesa;
- b. per i cani da protezione del bestiame: il previsto impiego come cani da protezione del bestiame e, annualmente, il rispetto dei requisiti necessari se è accordato un sostegno finanziario secondo l'articolo 10^{quater} capoverso 2 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988¹¹ sulla caccia.
- c. per i cani di cui all'articolo 69 capoverso 2 lettere b–d dell'ordinanza sulla protezione degli animali: lo scopo di utilizzo;
- d. i cani seguenti:
 1. i cani con le orecchie o la coda recise importati a titolo di trasloco di masserizie;
 2. i cani con le orecchie o la coda recise per motivi medici;
 3. i cani con la coda corta congenita.

Art. 17c Consultazione dei dati

¹ Il gestore della banca dati consente all'USAV, all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), all'Amministrazione federale delle dogane e a tutti i veterinari cantonali la consultazione della banca dati per l'adempimento dei loro compiti legali.

² I Cantoni e i Comuni consentono in ogni momento al veterinario cantonale la consultazione dei registri dei cani allestiti per svolgere i compiti loro conferiti di controllo dei cani e di riscossione delle tasse sui cani.

Art. 17d Elaborazione e conservazione dei dati

¹ I Cantoni possono elaborare i dati registrati nella banca dati per adempiere i loro compiti legali. I veterinari cantonali vi accedono tramite il sistema d'informazione per i dati raccolti ai fini dell'esecuzione del servizio veterinario pubblico (ASAN) secondo l'ordinanza del 6 giugno 2014¹² concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

² I Cantoni conservano i dati rilevati di cui agli articoli 16 capoverso 4, 17 capoverso 2 e 17b capoverso 3 per dieci anni dopo il decesso del cane. Trascorso questo periodo i dati vengono cancellati.

¹⁰ RS 455.1

¹¹ RS 922.01

¹² RS 916.408

Art. 18 cpv. 1

¹ L'ufficio designato dal Cantone consegna al detentore dell'animale una tessera canina in cui sono riportati il numero del microchip o il numero del tatuaggio, come pure i dati di cui agli articoli 16 capoverso 4 lettere a-e e 17b capoverso 3 lettere a-c.

*Titolo prima dell'art. 18a***Sezione 2a: Identificazione e registrazione di altri animali***Art. 33 cpv. 2*

² Se i greggi di pecore transumano sul territorio di più Comuni è necessaria un'autorizzazione del veterinario cantonale. L'autorizzazione è rilasciata se il proprietario del gregge ha definito i Comuni che rientrano nell'itinerario di transumanza e confermato che nel gregge non vi sia alcun animale gravido.

Art. 59 cpv. 2 e 3

² Devono collaborare con gli organi della polizia epizootica nell'attuazione di provvedimenti nei propri effettivi, come la sorveglianza e l'analisi degli animali, la registrazione, l'identificazione, la vaccinazione, l'uccisione e il carico, e mettere a disposizione il materiale necessario, ove disponibile. Devono garantire che sia disponibile l'infrastruttura per immobilizzare gli animali e che questi ultimi siano abituati al contatto con le persone e all'immobilizzazione. Per la loro collaborazione non hanno diritto ad alcuna indennità.

³ Gli apicoltori sono tenuti a prendersi regolarmente cura degli apiari occupati e di quelli vuoti e ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare che l'apiario diventi una fonte di propagazione di epizootie. Le arnie devono essere costruite in modo che in ogni momento sia possibile accedervi per i controlli e aprire i favi.

Art. 61 cpv. 6

⁶ I cacciatori e i guardiacaccia hanno l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario ufficiale la comparsa di un'epizootia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa negli animali selvatici che vivono in libertà.

Art. 129 cpv. 3 e 4

³ L'analisi comprende:

- a. per i bovini: diarrea virale, *Brucella abortus*, *Coxiella burnetii* e rinotracheite infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva;
- b. per gli ovini e i caprini: *Brucella melitensis*, *Coxiella burnetii* e *Chlamydia*;
- c. per i suini: *Brucella suis*, sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini e malattia di Aujeszky.

⁴ Il veterinario dispone l'esame delle placente espulse e dei feti abortiti. Se si tratta di aborti occorre inviare in laboratorio anche campioni di sangue delle madri che hanno abortito.

Art. 184, rubrica, nonché cpv. 1 lett. f e 2

Caso di sospetto

¹ Vi è sospetto di PRRS quando:

- f. per un'inseminazione artificiale o un trasferimento embrionale sono stati utilizzati sperma, ovuli o embrioni importati.

² Non vi è sospetto ai sensi del capoverso 1 lettera f se per un'inseminazione artificiale o un trasferimento embrionale sono stati utilizzati sperma, ovuli o embrioni congelati importati provenienti da un'azienda che è risultata negativa al test del virus di PRRS non prima di 90 giorni dopo il prelievo.

Art. 185 cpv. 2 lett. f, 3 e 3^{bis}

² Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

- f. l'analisi sierologica e la messa in evidenza del virus in un campione rappresentativo di scrofe madri sottoposte a inseminazione artificiale o a trasferimento embrionale per i quali sono stati utilizzati sperma, ovuli o embrioni importati.

³ La definizione del campione rappresentativo (cpv. 2 lett. b, c e f) avviene in base ai dati dell'effettivo e dopo aver consultato l'USAV.

^{3^{bis}} Le analisi di cui al capoverso 2 lettera f possono essere effettuate al più presto 21 giorni dopo l'inseminazione artificiale o il trasferimento embrionale.

Art. 185a Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di PRRS il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto.

² Ordina inoltre che:

- a. gli animali risultati positivi all'analisi sierologica o per i quali è stato messo in evidenza il virus PRRS siano eliminati;
- b. tutti gli animali rimanenti siano sottoposti ad analisi e in caso di risultato positivo eliminati.

³ Il veterinario cantonale può ordinare che siano eliminati tutti gli animali dell'effettivo infetto.

⁴ Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

- a. sono stati eliminati tutti gli animali e sono state pulite e disinfettate tutte le stalle; oppure
- b. un'ulteriore analisi sierologica in un campione rappresentativo degli animali rimanenti ha dato esito negativo.

⁵ L'analisi di cui al capoverso 4 lettera b può essere effettuata al più presto 21 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto.

⁶ La definizione del campione rappresentativo avviene in base ai dati dell'effettivo e dopo aver consultato l'USAV.

Titolo prima dell'art. 186

Sezione 10:

Infezioni genitali bovine: infezioni da *Campylobacter fetus* e da *Tritrichomonas foetus*

Art. 186 Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le infezioni genitali bovine causate da *Campylobacter fetus ssp. venerealis* e *Tritrichomonas foetus*.

Titolo prima dell'art. 189a

Sezione 10a: Besnoitiosi

Art. 189a Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la besnoitiosi.

² È diagnosticata la besnoitiosi quando:

- a. l'esito dell'analisi sierologica è positivo; oppure
- b. è messa in evidenza la *Besnoitia besnoiti* nel materiale analizzato.

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo e l'analisi di campioni.

Art. 189b Sorveglianza

I bovini importati da regioni in cui la besnoitiosi è endemica devono essere sottoposti ad analisi sierologica.

Art. 189c Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di besnoitiosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato fino all'invalidazione del sospetto.

² Il sospetto è considerato invalidato se l'analisi sierologica di tutti i bovini dell'effettivo interessato ha dato esito negativo.

Art. 189d Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di besnoitiosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto.

² Ordina inoltre che:

- a. tutti i bovini dell'effettivo siano sottoposti ad analisi sierologica per la ricerca della besnoitiosi;
- b. gli animali infetti o sospetti siano eliminati.

³ Revoca il sequestro dopo che:

- a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati; oppure
- b. gli animali infetti o sospetti sono stati eliminati e l'analisi sierologica di tutti gli animali rimanenti dell'effettivo ha dato esito negativo.

⁴ L'analisi di cui al capoverso 3 lettera b può essere effettuata al più presto 21 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o sospetto.

Titolo prima dell'art. 204

Sezione 14:

Epizootie equine: morbo coitale maligno, anemia infettiva, morva

Art. 204 cpv. 1 lett. a e b

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le seguenti epizootie di cavalli, asini, zebre e dei loro incroci:

- a. morbo coitale maligno (*Trypanosoma equiperdum*);
- b. *Abrogata*

Art. 205 **Obbligo di notifica**

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale tutti i casi di morva.

Art. 206 cpv. 3, frase introduttiva

³ In caso di diagnosi di morva, il veterinario cantonale ordina inoltre:

Titolo prima dell'art. 217

Sezione 3: Artrite encefalite virale caprina

Art. 217 cpv. 1

¹ È diagnosticata l'artrite encefalite virale caprina (AEC) qualora l'analisi sierologica abbia dato esito positivo o sia stato messo in evidenza l'agente infettivo.

*Titolo prima dell'art. 244a***Sezione 9a: Encefalomieliti equine: encefalomielite occidentale, orientale e venezuelana, febbre del Nilo occidentale, encefalite giapponese***Art. 244a* Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le encefalomieliti equine di cavalli, asini, zebre e dei loro incroci.

² Sono diagnosticate le encefalomieliti equine quando è stato messo in evidenza l'agente patogeno delle encefalomieliti equine.

³ L'USAV definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza delle encefalomieliti equine. Tiene conto dei metodi d'analisi riconosciuti dall'Ufficio internazionale delle epizootie.

⁴ L'USAV può prescrivere, per regioni o per tutto il Paese, le analisi e i provvedimenti necessari alla sorveglianza e alla lotta alle encefalomieliti equine ed estenderle ad altre specie animali.

Art. 244b Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica ogni sospetto di encefalomielite equina al medico cantonale.

Art. 244c Caso di sospetto

¹ Vi è sospetto di encefalomielite equina quando:

- a. l'esito dell'analisi sierologica su un animale è positivo; oppure
- b. gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di un'epizootia.

² In caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato fino all'invalidazione del sospetto.

Art. 244d Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di encefalomielite equina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto.

² Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

- a. l'accertamento epidemiologico;
- b. la pulizia e la disinfezione delle stalle;
- c. ulteriori provvedimenti necessari per impedire la trasmissione dell'epizootia, quali il divieto della trasmissione di prodotti sanguigni degli animali dell'effettivo interessato o la protezione dell'effettivo dalle zanzare vettrici.

³ In caso di diagnosi di encefalomielite venezuelana, il veterinario cantonale ordina inoltre l'eliminazione degli animali infetti.

⁴ Egli revoca il sequestro quando l'analisi degli animali rimanenti rivela che questi ultimi non costituiscono una fonte di contagio per l'uomo o per altri animali.

Art. 244e Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

Art. 246

Concerne soltanto il testo francese

Art. 255 cpv. 3

³ D'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l'USAV definisce i sierotipi di *Salmonella* da combattere per motivi di salute pubblica e i requisiti per i metodi di analisi.

Art. 297 cpv. 2 lett. g

² L'USAV è inoltre competente per:

- g. ordinare alle autorità dei Cantoni di confine di predisporre posti di disinfezione e di sorveglianza, effettuare vaccinazioni preventive e adottare altri provvedimenti a spese della Confederazione se vi è il pericolo che epizootie si propaghino verso la Svizzera da regioni confinanti.

Art. 298

Abrogato

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.

² Entrano in vigore il 1° gennaio 2015:

- a. gli articoli 15*b*–15*f* capoverso 1;
- b. il numero 1 dell'allegato (cifra II);
- c. il numero 2 dell'allegato (cifra II), fatto salvo l'articolo 12 capoversi 1 lettera *c*^{bis}, 2^{bis} e 3 che entra in vigore il 1° agosto 2014.

20 giugno 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 31 ottobre 2012¹³ sull'allevamento di animali

Art. 28 lett. g^{bis}

Il certificato di ascendenza per animali da allevamento della specie equina fa parte del passaporto per equide. A titolo complementare ai dati contenuti nel passaporto per equide di cui all'articolo 15*d* dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹⁴ sulle epizootie, esso deve contenere i seguenti dati:

g^{bis}. segnalazione grafica e verbale;

2. Ordinanza del 26 ottobre 2011¹⁵ concernente la banca dati sul traffico di animali

Art. 2 lett. h

Le seguenti espressioni significano:

- h. passaporto di base: modello del passaporto per equide completato con i dati di cui all'articolo 15*d* capoverso 1 lettere a, b e d numeri 1, 3, 4 e 6 e lettera e OFE;

Art. 3 cpv. 1 lett. f

¹ La storia dell'animale comprende i seguenti dati relativi a un singolo animale:

- f. per gli equidi: nome e indirizzo del proprietario.

Art. 8 cpv. 1 lett. c, 6 e 7

Abrogati

¹³ RS 916.310

¹⁴ RS 916.401

¹⁵ RS 916.404.1

Art. 8a Autorizzazione a modificare i dati

Alla nascita di un equide, il proprietario può autorizzare i servizi preposti al rilascio del passaporto per equidi a modificare i dati sul suo equide registrati nella banca dati prima di ordinare il passaporto di base se secondo il servizio preposto al rilascio non sono corretti.

Art. 12 cpv. 1 lett. c^{bis}, 2^{bis} e 3

¹ Chiunque può consultare i dati concernenti la propria persona nonché:

c^{bis}. per gli equidi: lo scopo di utilizzo secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 18 agosto 2004¹⁶ sui medicinali veterinari;

2^{bis} Le consultazioni di cui al capoverso 1 lettere c e c^{bis} sono consentite a titolo gratuito e senza restrizioni.

³ Il numero BDTA dell'azienda detentrica di animali, il numero d'identificazione dell'animale o il numero del microchip dell'animale funge da codice per la consultazione dei dati. L'utente si procura autonomamente tale codice.

Art. 15

Abrogato

Art. 16 cpv. 3

³ Le persone che effettuano l'identificazione di equidi possono ottenere dal gestore, consultare gratuitamente e senza restrizioni, nonché utilizzare le informazioni dettagliate riguardanti gli equidi.

Art. 22 cpv. 2 lett. c

² Trasmette al proprietario e al detentore di animali, in seguito alla notifica di nascita, un attestato di registrazione contenente:

c. un'indicazione sull'ulteriore modo di procedere riguardante l'identificazione (art. 15a cpv. 1 OFE) e il rilascio del passaporto (art. 15c cpv. 1 OFE);

Art. 25 cpv. 3

³ Rilascia i passaporti di base per equidi e, su richiesta, li mette a disposizione dei servizi preposti al rilascio di passaporti di cui all'articolo 15d^{bis} capoverso 2 OFE¹⁷.

Allegato 1 n. 3 lett. 1

Abrogata

¹⁶ RS 812.212.27

¹⁷ RS 916.401

3. Ordinanza del 18 aprile 2007¹⁸ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

Ingresso

visti gli articoli 14 e 15 della legge del 16 dicembre 2005¹⁹ sulla protezione degli animali;
visto l'articolo 37 della legge del 9 ottobre 1992²⁰ sulle derrate alimentari;
visti gli articoli 24 capoverso 1 e 25 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966²¹ sulle epizootie;
visto l'articolo 2 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 2000²² sugli agenti terapeutici;
in applicazione dell'allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999²³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo),

Art. 16 cpv. 1^{bis}

^{1bis} L'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini deve essere notificata al veterinario cantonale con almeno dieci giorni di anticipo.

4. Ordinanza del 18 aprile 2007²⁴ concernente l'importazione di animali da compagnia

Art. 13

Abrogato

5. Ordinanza del 4 settembre 2002²⁵ sul commercio ambulante

Allegato 1 n. 2 lett. g

2. La vendita delle merci seguenti da parte di commercianti ambulanti è limitata o esclusa in virtù di altre disposizioni del diritto federale:

- g. animali in virtù dell'articolo 21 della legge del 1° luglio 1966²⁶ sulle epizootie.

¹⁸ RS 916.443.10

¹⁹ RS 455

²⁰ RS 817.0

²¹ RS 916.40

²² RS 812.21

²³ RS 0.916.026.81

²⁴ RS 916.443.14

²⁵ RS 943.11

²⁶ RS 916.40